

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 20-21 adottato nei confronti del Sig. Attilio RAVELLI e della società U.S.D. LEVICO TERME, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ATTILIO RAVELLI, dirigente tesserato per la società U.S.D. Levico Terme all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di messaggi pubblicati all'interno di un gruppo del social media, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Barbacovi Giorgio, Vice Presidente Vicario e reggente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Lega Nazionale Dilettanti;

U.S.D. LEVICO TERME, per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal Sig. Ravelli Attilio, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Attilio RAVELLI, e dal Sig. Sandro BERETTA in qualità di Presidente pro tempore per conto della società U.S.D. LEVICO TERME;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno a FIGC, per il Sig. Attilio RAVELLI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.S.D. LEVICO TERME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina